

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 86

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, ALMIRANTE, ROBERTI, ABELLI, ALFANO, NICCOLAI
GIUSEPPE, SANTAGATI**

Presentata il 19 giugno 1968

Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza 22 marzo 1967, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1967, n. 77), della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme integrative del decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ha — naturalmente — prodotto la paralisi totale del delicato settore, con gravi conseguenze per i cittadini che da anni (se si considera anche il periodo di attesa della prima udienza) attendono le decisioni, spesso vitali per gli interessi delle loro famiglie.

Urge, pertanto, colmare questa lacuna e poiché la Corte deduce i motivi di illegittimità dalla mancanza di indipendenza e di imparzialità del giudice e quindi dal contrasto con gli articoli 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, per il fatto

che tre dei cinque componenti della giunta sono funzionari statali e non si trovano in condizioni di indipendenza dal Governo; poiché, inoltre, le materie spettanti alla giurisdizione di questo organo riguardano provvedimenti delle amministrazioni locali autonome e persino provvedimenti della autorità governativa locale che reclamano la più assoluta indipendenza del giudice; tenuto conto delle norme sulla competenza della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale quali risultano dal titolo I, articoli 1 e 6 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, si raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione urgente della presente proposta di legge, che tende a ripristinare la funzione dell'importante organo giurisdizionale previa la sua ricomposizione in conformità ai rilievi della sentenza sopra citata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, comprende cinque membri e si compone di un magistrato che la presiede e di un magistrato supplente designati dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia, di due membri effettivi e di due supplenti scelti dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia fra gli iscritti all'Albo degli avvocati e procuratori, di un membro effettivo e di un supplente nominato rispettivamente dal consiglio provinciale e dal comune capoluogo di provincia fra persone esperte in materie giuridiche. In caso di assenza o di impedimento dei singoli membri funzioneranno i rispettivi supplenti. I membri non devono ricoprire incarichi politici o essere amministratori comunali, provinciali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, ad eccezione del Presidente, essere impiegati dello Stato o di altri enti pubblici o di diritto pubblico.

Tutti i membri durano in carica un biennio e possono essere confermati soltanto per un successivo biennio.